

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E DI MILANO**

**CUP E31B05000390007**

**ALLEGATO C)**

**DISCIPLINARE PER L'APPLICAZIONE**

**DELLE SANZIONI E DELLE PENALI**

Two blue ink signatures, one larger and more stylized, and one smaller and more compact, positioned in the lower right quadrant of the page.A single black ink signature, located below the blue ink signatures in the lower right quadrant of the page.

## INDICE

### PARTE 1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. LIMITI GENERALI DELLA SANZIONE E PROCEDIMENTO
  - 1.1 Campo di applicazione della sanzione
  - 1.2. Entità della sanzione
  - 1.3. Importo massimo sanzioni pecuniarie amministrative su base annua
  - 1.4. Competenza
  - 1.5. Procedimento sanzionatorio
  - 1.6. Decadenza
  
2. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
  - 2.1 Specificazione degli obblighi del Concessionario

### PARTE 2 - PENALITA'

3. PENALITA' E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE
  
4. VIGILANZA DEL CONCEDENTE SUI LIVELLI DEI SERVIZI
  
5. REVISIONI E/O INTEGRAZIONI



## PARTE 1 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

### ARTICOLO 1 – LIMITI GENERALI DELLA SANZIONE E PROCEDIMENTO

#### 1.1. Campo di applicazione della sanzione

Il presente Disciplinare regola e specifica la disciplina delle sanzioni previste agli articoli 8.1, lett. (D) e 25 della Convenzione unica sottoscritta in data 1.8.2007 tra Concessioni Autostradali Lombarde SpA (CAL) e Società di Progetto Brebemi Spa (Brebemi).

La sanzione si applica al Concessionario, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei relativi obblighi dettagliati nel presente Disciplinare.

#### 1.2. Entità della sanzione

Nel presente Disciplinare è fissata, per ciascuna tipologia di violazione, l'entità della sanzione che il Concessionario è tenuto a corrispondere. L'importo delle sanzioni è aggiornato annualmente nella misura pari al 100% dell'indice ISTAT. Per le stesse non è ammesso quanto previsto dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

#### 1.3. Importo massimo delle sanzioni pecuniarie amministrative su base annua

L'importo massimo complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario.

#### 1.4. Competenza

Il soggetto competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente disciplinare è C.A.L.

#### 1.5. Procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione viene applicata a seguito di accertamento della violazione di uno degli obblighi in prosieguo rilevati, anche a seguito di:

- a) richiesta di documenti, informazioni, dati;
- b) accesso alle banche dati del Concessionario;
- c) accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le rilevazioni utili al controllo.

Se a seguito di quanto riscontrato, dovesse configurarsi una violazione comportante l'applicazione di una sanzione di cui al presente disciplinare, il Responsabile del procedimento sanzionatorio di CAL provvederà a redigere apposito verbale di contestazione, contenente l'indicazione dell'obbligo violato, gli elementi di fatto configuranti l'inadempimento e la sanzione da applicare, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, e ingiungerà il pagamento al Concessionario nel

rispetto della procedura di cui all'articolo 18 della L. 689/1981. Il Concessionario è tenuto, oltre al pagamento della sanzione, a procedere all'adempimento dell'obbligo violato entro un termine congruo, non inferiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all'irrogazione della sanzione.

Fanno eccezione gli adempimenti agli obblighi connessi all'accantonamento dei benefici finanziari di cui alla Convenzione, il cui adempimento deve avvenire nel bilancio dell'anno successivo.

Le sanzioni dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. In caso di ritardo superiore a 20 (venti) giorni, l'importo della sanzione da versare verrà incrementato del 10%. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a mesi 6 (sei) l'importo della sanzione verrà ulteriormente aumentato del 30%. In caso di mancata ottemperanza si provvederà ai sensi di legge per il recupero del credito.

In aggiunta alla sanzione, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o violazione dei propri obblighi.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì penali ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Unica, queste non si intendono alternative alle sanzioni.

L'ammontare di dette sanzioni è versato in un conto corrente intestato a CAL, secondo le indicazioni riportate nel verbale di contestazione.

#### 1.6. Decadenza

Fermo quanto disposto all'articolo 9 della Convenzione unica, in caso di reiterazione delle violazioni che comporti l'applicazione di sanzioni di importo superiore a quanto previsto all'art. 1.3. del presente disciplinare, il Concedente ha la facoltà di proporre al Ministro competente la decadenza dalla concessione di cui all'articolo 9.3 della Convenzione unica.

### ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

#### 2.1. Specificazione degli obblighi del Concessionario

La tabella che segue riporta, per ciascun obbligo convenzionale del Concessionario oggetto di sanzione, la corrispondente sanzione che verrà applicata in caso di inadempimento.

Articolo Convenzione	Fattispecie oggetto di sanzione	Sanzione applicata
Art.3 co. 2 lett. (A)	Mancato adempimento degli obblighi relativi alla	Fino a 50.000,00 per



	<p>progettazione definitiva ed esecutiva del Collegamento autostradale oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, secondo modalità e tempi previsti nel piano economico e finanziario e nel Cronoprogramma (Allegato L);</p> <p>Mancato adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione e gestione tecnica del Collegamento autostradale oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, secondo modalità e tempi previsti nel piano economico e finanziario e nel Cronoprogramma (Allegato L);</p> <p>Detti mancati adempimenti riguarderanno anche la mancata assunzione di ogni altro onere connesso, incluse le spese di collaudo e direzione lavori, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, secondo modalità e tempi previsti nel piano economico e finanziario e nel Cronoprogramma (Allegato L).</p>	<b>ogni violazione</b>
Art. 3 co. 2 lett. (B)	Mancato adempimento all'obbligo di provvedere alla gestione delle infrastrutture concesse.	Si applica la sanzione riferita all'art. 3, c. 2, lett. (A).
Art. 3 co. 2 lett. (C)	Mancato adempimento all'obbligo di recepire le modifiche all'indicatore di qualità di cui all'art. 19 della Convenzione Unica, che si renderanno necessarie, ai sensi delle delibere CIPE, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e s.m.i..	<b>€ 500.000,00</b>
Art. 3 co.2 lett. (D)	Mancato adempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della funzionalità dell'intero Collegamento autostradale attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse nel rispetto del piano di manutenzione allegato alla presente convenzione alla lettera F).	Si applica la sanzione riferita all'art. 3, c. 2, lett. (A).
Art. 3 co. 2 lett. (E)	Mancato adempimento agli obblighi relativi all'organizzazione e al mantenimento di un servizio di soccorso stradale.	<b>€ 1.000.000,00</b>
Art. 3 co. 2 lett. (F)	Mancato adempimento dell'obbligo di provvedere al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti della autostrada assentita in concessione,	Si applica la sanzione riferita all'art. 3, c. 2, lett. (A).

Art. 3 co. 2 lett. (G)	<p>Mancato adempimento agli obblighi di progettazione ed esecuzione degli interventi del Collegamento autostradale.</p> <p>Mancato adempimento all'obbligo di provvedere agli oneri di collaudo del Collegamento autostradale di cui all'art. 2 della Convenzione Unica, secondo l'ordine stabilito nel piano finanziario cui all'art. 11 della medesima Convenzione e nel Cronoprogramma allegato alla lettera L).</p>	Si applica la sanzione riferita all'art. 3, c. 2, lett. (A).
Art. 3 co. 2 lett. (H)	Mancato adempimento all'obbligo di presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno successivo all'inizio dell'esercizio, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione dell'intero Collegamento autostradale che intende eseguire nell'anno successivo distinti secondo la classificazione riportata nell'elenco allegato F) alla Convenzione unica.	<b>€ 5.000,00 per ogni giorno di ritardo</b>
Art. 3 co. 2 lett. (I)	Mancato adempimento all'obbligo di presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art. 3 comma 2 lettera (H) della Convenzione Unica.	<b>€ 100.000,00 a progetto</b>
Art. 3 co. 2 lett. (J)	Mancato adempimento all'obbligo di effettuare, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione.	<b>€ 200.000,00</b>
Art. 3 co. 2 lett. (K)	Mancato adempimento all'obbligo di adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la disciplina della delibera CIPE n. 1 del 26.01.2007.	<b>€ 100.000,00</b>
Art. 3 co. 2 lett. (L)	<p>Mancato adempimento all'obbligo relativo all'aggiornamento della contabilità generale, nonché alla corretta applicazione contabile ed amministrativa, secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica per il Collegamento autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione.</p> <p>Mancato adempimento all'obbligo di trasmissione della contabilità analitica al Concedente con cadenza mensile, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivise tra quelli di gestione e quelli di costruzione.</p>	<b>€ 25.000,00</b>
Art. 3 co. 2 lett. (M)	Mancato adempimento all'obbligo relativo alla tenuta di	<b>€ 50.000,00</b>




	<p>una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla concessione;</p> <p>Mancato adempimento all'obbligo relativo alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui all'art. 3 comma 2 lettera (O) della Convenzione Unica, ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007.</p>	<p><b>€ 50.000,00</b></p>
Art. 3 co. 2 lett. (N)	<p>Mancato adempimento all'obbligo di effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.</p>	<p><b>€ 25.000,00</b></p>
Art. 3 co. 2 lett. (O)	<p>Mancato adempimento all'obbligo relativo all'invio, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 28 della Convenzione Unica.</p>	<p><b>€ 50.000,00</b></p>
Art. 3 co. 2 lett. (P)	<p>Mancato adempimento all'obbligo di certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell'art.11, comma 5, L.n.498/92, a mezzo di una società di revisione da scegliere ai sensi della normativa vigente.</p>	<p><b>€ 250.000,00</b></p>
Art. 3 co. 2 lett. (Q)	<p>Mancato adempimento all'obbligo di mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale come previsto nell'apposito Atto Integrativo all'Atto Aggiuntivo n. 1 della Convenzione unica, sottoscritto in data 4.06.2010 .</p>	<p><b>€ 125.000,00</b></p>
Art. 3 co. 2 lett. (R)	<p>Mancato adempimento all'obbligo di attuare gli affidamenti nel rispetto della vigente normativa, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 12, della convenzione</p>	<p><b>€ 25.000,00 per ogni affidamento in</b></p>

	Unica.	violazione
Art. 3 co. 2 lett. (S)	Mancato adempimento all'obbligo di prevedere nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la presidenza, ed uno del Concedente.	€ 50.000,00
Art. 3 co. 2 lett. (T)	Mancato adempimento all'obbligo di prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza.	€ 50.000,00
Art. 3 co. 2 lett. (U)	Mancato adempimento all'obbligo di prestare e, se del caso, integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 111, 112, 113 e 129 del D.Lgs 163/2006, con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.	€ 150.000,00 per ogni obbligo violato
Art. 3 co. 2 lett. (V)	Mancato adempimento all'obbligo di accantonare annualmente nel passivo del bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi recuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti successivi alla entrata in esercizio del Collegamento autostradale nel rispetto della Direttiva Cipe n. 1 del 26.01.2007.	€ 250.000,00
Art. 3 co. 2 lett. (W)	Mancato adempimento all'obbligo di assicurare in caso di operazioni societarie straordinarie, previamente autorizzate dal Concedente, ai sensi dell' art. 10, comma 5 della Convenzione Unica, che il costo della provvista finanziaria non sia superiore rispetto a quello del <i>rating</i> posseduto alla data dell'operazione.	€ 500.000,00
Art. 3 co. 2 lett. (X)	Mancato adempimento all'obbligo di prestare in caso di operazioni societarie straordinarie, idonee garanzie tese ad assicurare la completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momento dell'operazione.	€ 250.000,00
Art. 3 co. 2 lett. (Y)	Mancato adempimento all'obbligo di vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, nonché a quelle realizzatrici della relativa progettazione.	€ 10.000,00 per ogni violazione
Art. 3 co. 3	Mancato adempimento all'obbligo di provvedere a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile	€ 50.000,00

	1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”) del Collegamento autostradale entro un anno dall’entrata in esercizio dell’intero Collegamento autostradale.	
Art. 3 co. 6	Mancato adempimento all’obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge, qualora il Concessionario constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada.	€ 25.000,00
Art. 3 co. 7	Mancato adempimento all’obbligo di cedere al Concedente, alla scadenza del periodo della concessione, previa corresponsione da parte del subentrante dell’eventuale valore di subentro di cui all’art. 5 comma 2 della Convenzione Unica, tutte le opere del Collegamento Autostradale di cui all’art. 2 della Convenzione Unica, le relative pertinenze nonché gli immobili ed opere insistenti sull’area di pertinenza autostradale, a titolo gratuito ed in ottimo stato di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal Concedente, anch’esse in ottimo stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie apportate.	€ 1.000.000,00
Art. 3 co. 8	Mancato adempimento all’obbligo di consentire al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi, a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario).	€ 100.000,00
Art. 4 co. 2	Mancato adempimento all’obbligo di effettuare - un anno prima della scadenza della durata della concessione -, in contraddittorio con il Concedente, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell’infrastruttura.  Mancato adempimento all’ordine del Concedente di eseguire, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità al progetto esecutivo ed alle successive concordate modificazioni.	10.000,00 per ogni giorno di ritardo  5,0% dell’importo dei relativi lavori
Art. 7 co. 1	Mancato adempimento all’obbligo relativo all’assunzione, da parte del Concessionario della responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da	€ 50.000,00 per ogni violazione

	ogni responsabilità al riguardo;  Mancato adempimento all'obbligo relativo all'assunzione, da parte del Concessionario, della responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	<b>€ 50.000,00 per ogni violazione</b>
Art. 7 co. 2	Mancato adempimento all'obbligo di stipulare, - ai sensi delle disposizioni del procedimento concorsuale e della normativa vigente - nel rispetto dei tempi previsti dalla legge e in favore del Concedente, una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.	<b>€ 150.000,00</b>
Art. 7 co. 3	Mancato adempimento all'obbligo di produrre - ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n.° 554/99 - entro la data di emanazione del decreto di cui all'art. 35 della Convenzione Unica, la Dichiarazione ivi prevista con firma regolarmente autenticata, contenente l'impegno a rilasciare in favore del Concedente la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	<b>€ 150.000,00</b>
Art. 7 co. 4	Mancato adempimento all'obbligo di stipulare - ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale - le polizze di assicurazione di cui all'art. 104 del D.P.R. n. 554/99.	<b>€ 150.000,00</b>
Art. 10 co. 1	Mancato adempimento all'obbligo di trasmettere al Concedente, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo.	<b>€ 25.000,00</b>
Art. 10 co. 3	Mancato adempimento all'obbligo di comunicare alla data di stipula della convenzione unica la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente,	L'obbligo è stato già adempiuto dal Concessionario.
Art. 10 co. 4	Mancato adempimento all'obbligo di comunicare al Concedente, entro due mesi dalla data di assunzione dell'atto, tutte le eventuali modificazioni delle compagine dei soci della Società di Progetto di cui al comma 3 dell'art. 10 della Convenzione Unica, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 10, nonché l'eventuale cessione o acquisizione di rami d'azienda. Le eventuali modificazioni dello Statuto, dovranno essere comunicate entro 30 (trenta)	<b>€ 100.000,00</b>  <b>€ 500.000,00</b>




	giorni dalla loro attuazione.  Mancato adempimento all'obbligo di effettuare le variazioni di cui al precedente capoverso nel rispetto della legislazione vigente.	
Art. 10 co. 5	Mancato adempimento all'obbligo di richiedere, ai sensi dell'art. 10.5 della Convenzione, la preventiva autorizzazione del Concedente (che non potrà essere irragionevolmente negata), nel caso di cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione (compresa l'esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di riassetto societario), in relazione alla sussistenza ovvero mantenimento dei requisiti di onorabilità, consistenza e solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità dei soggetti che per effetto delle predette operazioni detengono il controllo del Concessionario.	<b>€ 500.000,00</b>
Art. 12 co. 1	Mancato adempimento all'obbligo di corresponsione allo Stato e al Concedente del canone annuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.	<b>€ 100.000,00</b>
Art. 13 co. 1	Mancato adempimento all'obbligo di corresponsione al Concedente del canone annuo nella misura del 40,00% (quaranta per cento) dei proventi riscossi in relazione alle subconcessioni accordate ed alle altre attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali e pubblicitarie sui siti demaniali e quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni, svolte per il quinquennio di attività del piano.	<b>€ 50.000,00</b>
Art. 17 co. 3	Mancato adempimento all'obbligo di destinare le risorse appostate sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. (V) della Convenzione Unica a nuovi investimenti su disposizioni del Concedente.	<b>€ 100.000,00</b>
Art. 28 co. 2	Mancato adempimento all'obbligo di non creare impegni verso terzi di durata superiore al periodo per il quale il Concessionario resterà titolare della concessione dell'esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione del Concedente, nel caso in cui il Concessionario eserciti una le facoltà previste dalle lettere A, B e C dell'art. 28 comma 1 della Convenzione unica, ovvero costituisca i privilegi e le ipoteche di cui alla lettera D del medesimo	<b>€ 25.000,00</b>

	articolo.	
Art. 28 co. 4	Mancato adempimento all'obbligo di prescrivere, con oneri a proprio carico, le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte il Collegamento autostradale; dai soggetti di cui all'art. 28 comma 1, lett. b) della Convenzione unica; da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all' art. 3 comma 2, lettera F) della medesima Convenzione.	<b>€ 25.000,00</b>
Art. 29 co. 2	Mancato adempimento all'obbligo di non rilasciare tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse.	<b>€ 5.000,00 per ogni violazione</b>
Art. 31 co. 1	Mancato adempimento all'obbligo, con l'entrata in esercizio del Collegamento autostradale, nei termini di legge, di redigere la carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs 12 maggio 1995 e della Legge 14 novembre 1995, n. 481.,	<b>€ 100.000,00</b>
Art. 8, co. 1 lett. (D)	Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente relative all'attività oggetto della concessione, entro un termine congruo comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda, che potrà essere inviata anche via fax al numero che verrà indicato dal Concessionario. Per particolari richieste il Concedente potrà fissare un termine di risposta diverso, che dovrà comunque essere congruo, in ragione della natura delle informazioni.	<b>€ 25.000,00 per ogni mancata risposta</b>
Art. 8, co. 1 lett. (D)	Mancata ottemperanza alle richieste di informazione da parte del Concedente connesse all'effettuazione dei controlli, entro un termine congruo comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda.	<b>€ 25.000,00 per ogni mancata risposta</b>
Art. 8, co. 1 lett. (D)	Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere tecnico, non veritieri, fatti salvi errori materiali.	<b>€ 25.000,00</b>
Art. 8, co. 1 lett. (D)	Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere amministrativo, non veritieri, fatti salvi errori materiali.	<b>€ 50.000,00</b>
Art. 8, co. 1 lett. (D)	Trasmissione al Concedente di informazioni e documenti, di carattere finanziario, non veritieri, fatti salvi errori	<b>€ 100.000,00</b>

	materiali.	
Art. 8, co. 1 lett. (D)	Mancato adempimento all'obbligo di sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di CAL SpA.	<b>€ 25.000,00 a violazione</b>

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct scribbles or initials.

## PARTE 2 - PENALITA'

### ARTICOLO 3 – PENALITA' E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le penali da applicare da parte del Concedente al Concessionario sono regolate all'art. 26 della Convenzione unica, cui si rimanda integralmente.

L'art. 26.1 prevede che *“Il Concedente applica al Concessionario, ai sensi del presente articolo, previo riconoscimento di un congruo termine per controdedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi di cui alla convenzione stessa”*.

In particolare, l'art. 26 prevede penali, e relativo ammontare, per le seguenti fattispecie:

- a) ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto all' articolo 21, c. 1, della Convenzione unica (art. 26.2 della Convenzione);
- b) ritardo nell'avvio dei lavori rispetto al mese ed anno indicati nel Cronoprogramma allegato alla Convenzione unica (art. 26.3 della Convenzione);
- c) mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori rispetto al termine risultante dal Cronoprogramma allegato alla Convenzione unica (art. 26.4 della Convenzione);
- d) mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli interventi previsti in Convenzione unica, per causa o fatto imputabile al Concessionario (art. 26.6 della Convenzione);
- e) inadempimenti afferenti la gestione del servizio autostradale (art. 26.7 della Convenzione);
- f) ritardi nell'apertura al traffico del Collegamento autostradale, o di parti di esso , così come previsto nel Cronoprogramma allegato alla Convenzione unica (art. 26.8 della Convenzione).

### ARTICOLO 4 – VIGILANZA DEL CONCEDENTE SUI LIVELLI DEI SERVIZI

#### 4.1 Programma annuale di monitoraggio e regole applicative

Ferma restando l'attività ordinaria di vigilanza da parte del Concedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 della Convenzione, il rispetto dei livelli dei servizi da parte del Concessionario è verificato dal Concedente stesso sulla base di un programma annuale di monitoraggio e controllo svolto dal Concedente medesimo in contraddittorio con il Concessionario.

I controlli inerenti l'allineamento con gli *standard* di riferimento dei livelli di servizio vengono effettuati secondo le modalità che saranno definite dal Concedente in accordo con il Concessionario nel **Programma Annuale di Monitoraggio**.

Il Programma verrà definito dal Concedente in accordo con il Concessionario e riguarderà i tratti non interessati da cantieri.

Tutte le eventuali segnalazioni del Concedente dovranno essere verificate in contraddittorio con il Concessionario che sarà invitato a partecipare alla verifica. Il Programma Annuale di Monitoraggio, aggiornato a cadenze annuali, dovrà prevedere due visite annue, da effettuare in contraddittorio con il Concessionario e dovrà contenere:

- l'elenco degli elementi soggetti a valutazione con la definizione esplicita:
  - del campo di applicazione;
  - dei parametri da rilevare;
  - dello standard di riferimento;
- l'indicazione del personale CAL autorizzato ad effettuare i controlli nonché riportare l'indicazione del personale del Concessionario autorizzato a partecipare alle visite di controllo.


#### 4.2 Elementi sottoposti a valutazioni e relativi standard di riferimento

Gli elementi da sottoporre a valutazione riguarderanno:

- il grado di illuminazione dell'autostrada e delle sue pertinenze;
- lo stato della segnaletica orizzontale e verticale;
- lo stato di efficienza delle barriere di sicurezza;
- lo stato di manutenzione del verde;
- lo stato di integrità della rete di recinzione autostradale;
- lo stato della pavimentazione stradale;
- i blocchi della circolazione dovuti ad eventi metereologici;
- tutti i parametri tecnici fissati da norme cogenti, nei termini dalle stesse imposti.

Per tutti gli elementi di cui sopra, vengono definiti:

1. **Il campo di applicazione.** Il campo di applicazione descrive l'elemento dell'autostrada cui si riferisce lo standard.



2. **I parametri da rilevare.** Le valutazioni si baseranno esclusivamente su misurazioni oggettive di parametri quantitativi da raffrontare e standard precisi e rappresentativi della reale efficienza delle manutenzioni effettuate.
3. **Lo standard di riferimento.** Lo standard di riferimento rappresenta una misura concordata al di sotto della quale viene attivata la procedura per l'applicazione delle penali . Gli standard fissati da norme sugli elementi sottoposti a valutazione sono da acquisirsi quali standard di riferimento.
4. **La procedura operativa di rilevamento.** La procedura di rilevamento del rispetto delle penali è effettuata in contraddittorio.

Di seguito, per ogni elemento di valutazione viene esplicitato il campo di applicazione e vengono definiti i valori dei parametri da considerare .

1. Illuminazione stazioni di esazione
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - Standard di riferimento: 20% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in stazione
2. Illuminazione svincoli
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate in svincolo
3. Illuminazione corsia accelerazione e decelerazione Area di Servizio
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle corsie di accesso ed uscita dall'A.d.S.
4. Illuminazione punti di interconnessione
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali
  - Standard di riferimento: 15% di lampade spente sul totale delle lampade monitorate nelle zone di interconnessione
5. Illuminazione Gallerie – intera lunghezza
  - Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione
  - Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria
6. Illuminazione Gallerie – tratto all'imbocco

- Parametro: n. lampade spente/n. lampade totali quando non sono disponibili sistemi ridondanti di illuminazione
- Standard di riferimento: 10% di lampade spente sul totale di quelle monitorate nella galleria

7. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze – Retroriflettenza

- Parametro: retro riflettenza segnaletica orizzontale;
- Standard di riferimento: 100%  $cd/m^2$  sul 90% su tratte minime di 20 Km monitorate

8. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze – Presenza e completezza

- Parametro: presenza della segnaletica orizzontale.
- Standard di riferimento: 95% su tratte minime di 20 Km monitorate

9. Segnaletica Verticale di pericolo e prescrizione – Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: leggibilità compromessa della segnaletica verticale
- Standard di riferimento: 95% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 Km monitorate

10. Segnaletica Verticale di Indicazione Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro :leggibilità compromessa della segnaletica verticale
- Standard di riferimento :90% della segnaletica verticale visibile su tratte minime di 20 Km monitorate

11. Catadiottri – efficienza

- Parametro : visibilità compromessa da ostacoli o comunque privi di riflettenza
- Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate

12. Catadiottri - presenza

- Parametro : n. catadiottri mancanti sul numero totale previsto
- Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 Km monitorate

13. Segnalazione luminosa cuspidi di stazione

- Parametro : n. segnali spenti in relazione alla totalità di quelli presenti nella stazione.

- Standard di riferimento: 15% segnali spenti sul totale dei presenti nella stazione monitorata.

#### 14. Barriere di sicurezza danneggiata da incidenti

- Parametro: barriere di sicurezza danneggiata da incidenti.
- Standard di riferimento: barriera di sicurezza integra lungo l'intera estensione della rete, escluse le barriere danneggiate da incidenti verificatesi nell'arco dei 7 gg. precedenti o il cui danneggiamento è stato segnalato o denunciato nei 7 gg. precedenti.

#### 15. Stato della pavimentazione / Asse Autostradale e pertinenze che costituisce parametro escluso dal novero di quelli che concorrono all'irrogazione di eventuali penali (ivi inclusa la penale aggiuntiva di cui all'art. 4.5)

Parametro: presenza di abrasioni della pavimentazione di profondità H e di superficie S.

Standard di riferimento:  $h >$  dello strato di usura su tutta superficie considerata;  $S > 100 \text{ cm}_2$  per ciascuna abrasione.

#### 16. Manutenzione verde – Asse Autostradale e pertinenze

- Parametro: altezza "h" dell'erba nell'area compresa tra l'arginello e 1,5 m dallo stesso, per lunghezza minima di 100 m/Km.
- Standard di riferimento:  $h < 40$  cm dal piano viabile.

#### 17. Recinzione autostradale incluse le Aree di Servizio

- Parametro: presenza di apertura nelle recinzioni in misura pari o superiore a 20 cm.

#### 18. Area di servizio e di sosta

Per quanto attiene alle aree di servizio, verranno individuati, di intesa tra Concedente e Concessionario, ulteriori e definiti parametri, nonché determinati i relativi standard di riferimento, ad integrazione del presente Disciplinare. Tale individuazione verrà definita tra le parti **al massimo** nei successivi 90 (novanta) giorni dalla approvazione della progettazione esecutiva delle medesime aree di servizio e di sosta.

**4.3.** I controlli, secondo quanto stabilito dal **Programma Annuale di Monitoraggio**, vengono effettuati da personale CAL autorizzato con apposita delega, che procede alla visita periodica accompagnato da rappresentanti del Concessionario.

La procedura di applicazione della penale relativa ai mancati ripristini si articola nelle seguenti fasi:


1. a conclusione di ciascuna visita, vengono raccolte, in apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, tutte le segnalazioni relative a disallineamenti dei parametri rispetto allo standard;
2. nel caso di assenza di segnalazioni la visita si conclude positivamente, sempre con verbale, e non viene attivata alcuna procedura di penalizzazione ;
3. nel caso siano state fatte segnalazioni, CAL notifica in forma scritta al Concessionario la non soddisfazione degli standard di riferimento sulle tratte oggetto di visita; assegna contestualmente un tempo pari a 10 giorni lavorativi per il ripristino degli standard;
4. il Concessionario comunica per iscritto a CAL l'avvenuto intervento di ripristino per i tempi fissati per lo standard di riferimento relativamente alle segnalazioni di cui al punto precedente;
5. è fatta salva la possibilità di CAL di disporre verifiche per controllare l'avvenuto ripristino e:
  - se la verifica risulta positiva: nessuna penale ;
  - se la verifica risulta negativa: applicazione della penale con comunicazione scritta al Concessionario.

Alla fine di ciascun anno viene conteggiato il numero dei mancati ripristini di tutte le tratte gestite.

La penale complessiva annua dovuta a fronte dei mancati ripristini si determina attraverso la seguente formula:

$$TP = N_{mr} \cdot I_{mr}$$

dove:

TP = totale penale complessiva annua per mancati ripristini

$N_{mr}$  = numero mancati ripristini

$I_{mr}$  = importo unitario della penale per i mancati ripristini.

Per il primo anno  $I_{mr}$  è pari a 50.000 euro.

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato al 100% dell'indice ISTAT.

#### **4.4. Blocco dell'autostrada per precipitazioni nevose ed allagamenti – Procedura di applicazione delle penali**

L'eventuale penale per un blocco dell'autostrada dovuto a precipitazioni nevose ed allagamenti, coinvolgendo sia profili gestionali che infrastrutturali, è disciplinata da una apposita procedura che consiste in :

1. verifica da parte di CAL , in contraddittorio con il Concessionario, che il blocco sia riconducibile ad inadempienze gestionali dirette del Concessionario stesso sulla base delle procedure condivise;
2. se la verifica è positiva, applicazione della penale .

Per la determinazione della penale nel caso di blocco (S) è fissato, d'intesa con la Concessionaria, l'*Introito Unitario di Settore (I<sub>us</sub>)* caratteristico dell'autostrada. Con *Introito Unitario di Settore* si intende l'introito da pedaggio realizzato annualmente dalla Concessionaria sul totale del traffico annuo espresso in veicoli\*km. L'introito annuo complessivo è considerato al netto dell'IVA e dei sovrapprezzi di cui alla L. 296/2006, art. 1, comma 1021 e si riferisce all'anno precedente a quello dell'eventuale applicazione della penale .

Il valore della penale nel caso di blocco a causa neve/allagamenti S è così calcolato:

$$S = I_{us} \times TGM \times L \times h / 24$$

dove:

- L rappresenta il numero di km di autostrada soggetti a blocco, moltiplicato per il numero delle carreggiate
- TGM indica il volume di traffico medio annuo della tratta di autostrada soggetta a blocco
- h la durata temporale del blocco espressa in ore;
- I<sub>us</sub> l'Introito unitario di settore come sopra definito.

#### 4.5 Segnalazioni di inadempimento: Procedura di applicazione della penale

Viene conteggiato il numero delle segnalazioni effettuate nell'ambito del Programma Annuale di Monitoraggio.

Alla fine di ciascun periodo di riferimento (un esercizio annuale), in aggiunta a quanto precede, è dovuta una penale aggiuntiva determinata attraverso la seguente formula:

$$PS = I_{T15} + I_{T30}$$

dove:

PS = totale penale annua relativa alle segnalazioni;

I<sub>T15</sub> = importo della penale dovuta se il numero di segnalazioni è maggiore di 15 ma minore di 30;

I<sub>T30</sub> = importo della penale se il numero di segnalazioni è maggiore di 30.

Per il primo anno I<sub>T15</sub> e I<sub>T30</sub> valgono rispettivamente 20.000 euro e 40.000 euro.

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato nella misura del 100% dell'indice ISTAT.



## **ARTICOLO 5 – REVISIONI E/O INTEGRAZIONI**

Il contenuto dell'art. 4 potrà essere integrato e/o modificato, previo accordo tra Concedente e Concessionario, ogni cinque anni.

